

N. R.G. 1-1/2024 P.U.



Tribunale Ordinario di Fermo

Il Giudice designato
nella procedura familiare n. 01-01/2024 P.U. per l'omologazione del progetto di
risoluzione della crisi da sovraindebitamento ai sensi degli art. 66 e seg. CCII, promosso
da:

GHOLAMSHAHY MOHAMMAD, nato a Gorgan (Iran), il 17 maggio 1951, c.f.
GHLMMM51E17Z224U

e

KHATIBI MOJDEH, nata a Gorgan (Iran) , il 20 settembre 1963, c.f.
KHTMDH63P60Z224O,

entrambi residenti nel Comune di Grottammare (AP) alla via Osvaldo Licini n. 14,
rappresentati e difesi dall'avv. Anna Marta Balestra del Foro di Ancona con domicilio
eletto presso il suo studio, sito in Ancona Via M. Matteotti n. 99 e domicilio digitale
all'indirizzo di p.e.c., giusta procura agli atti, assistiti dal Rag. Attilio Pecora (C.F.
PCRTTL51E05A091Z), con studio in Ancona Via Michele Fazioli n. 10,

ha pronunciato il seguente

DECRETO DI APERTURA EX ART. 70 CC.II

Letto il ricorso per accedere alla procedura di ristrutturazione dei debiti familiare ai sensi
degli artt. 66 e 67 CCII presentato in data 08.01.2024 dai ricorrenti;

esaminata la relazione ex art. 68 comma 2 CCII del Dott. Matteo Giusti quale Gestore
della Crisi, designato dall'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento
dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Fermo, con la
documentazione allegata;

ritenuta la competenza di questo Tribunale per avere gli istanti il centro degli interessi
principali, ai sensi dell'art. 27, co. 2 e 3 CCII, in Comune di Grottammare (AP),
ricompreso nella competenza territoriale del Tribunale di Fermo;

esaminata la documentazione prodotta dai ricorrenti in data 14.02.2024 attestante
l'estinzione della procedura esecutiva n. 140/2022 R.G.E. con provvedimento del G.E. in
data 8.02.2024, avente ad oggetto la vendita dell'immobile sito nel Comune di
Grottammare (AP) via Osvaldo Licini n. 14, nel quale la famiglia dimora, e precisamente:

appartamento ad uso abitativo al piano terra, composto da ingresso-soggiorno-cucina con accesso a corte esclusiva, disimpegno, studio, una 1395 sub. 9. p.T., Cat. A/2, classe 3, vani 3,5 – R.C. 234,99, e la successiva dichiarazione d'interesse dei ricorrenti alla prosecuzione della procedura di ristrutturazione del debito depositata in data 29.04.2024; esaminata la documentazione prodotta in ossequio all'ordinanza del 02.05.2024; rilevato che in data 30.01.2025 i ricorrenti hanno comunicato che pende dinanzi l'intestato Tribunale un altro procedimento esecutivo n. 178/24 R.G.E. nei loro confronti, promosso da creditore Groggu Spv, avente ad oggetto la vendita del suddetto immobile sito nel Comune di Grottammare (AP) via Osvaldo Licini n. 14 e precisamente: Appartamento ad uso abitativo al piano terra, composto da ingresso-soggiorno-cucina con accesso a corte esclusiva, disimpegno, studio, una 1395 sub. 9. p.T., Cat. A/2, classe 3, vani 3,5 – R.C. 234,99;

rilevato che :

-è ammissibile il ricorso congiunto degli istanti ai sensi dell'art. 66 CCII, stante il rapporto di parentela tra i medesimi ricorrenti (coniugi) nonché l'origine comune del sovraindebitamento (cfr all. 1 ricorso introduttivo-stato di famiglia), da ascrivere unicamente alla sopravvenuta mancanza, per entrambi e a far tempo dall'anno 2018, di un rapporto di lavoro stabile ed a tempo pieno, mancanza che non ha consentito agli stessi il pagamento delle rate del mutuo di originari € 78.000,00, erogato dalla Banca delle Marche Spa alla Cooperativa Edilizia "Stella del Mare" (c.f. 01290400447), con sede nel Comune di Grottammare di cui i ricorrenti erano soci e garantito da ipoteca di primo grado iscritta sulla casa di abitazione ai medesimi assegnata da parte della detta cooperativa con atto del 24.01.2008 (cfr. doc.3 allegato ricorso introduttivo), a ministero del Notaio Albino Farina di Grottammare (Rep. N. 102.141/Racc. 12.976)(cfr. pag. 2 ricorso introduttivo);

-gli istanti non sono assoggettabili alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa od ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;

- non sussistono le condizioni ostative di cui all'art. 69 CCII, in quanto i ricorrenti non sono stati esdebitati nei cinque anni precedenti la presente domanda e, comunque, non hanno già beneficiato dell'esdebitazione per due volte, né hanno determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, (cfr. valutazione Gestore della

Crisi pag. 9-10 relazione del 05.01.2024), né, infine, hanno posto in essere, negli ultimi cinque anni, atti di disposizione del proprio patrimonio;

- gli istanti possono essere qualificati consumatori ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera e) CCII, essendo persone fisiche, atteso che gli stessi non hanno mai svolto attività professionali e/o imprenditoriali e che, quindi, hanno contratto debiti per scopi estranei all'attività imprenditoriale e sono per l'appunto gravati da debiti personali;

- è dimostrato lo stato di sovraindebitamento, come si evince dalle verifiche e dalla ricostruzione effettuate dal Gestore della Crisi (a fronte dell'esposizione debitoria pari alla somma di euro € 73.718,96, oltre le spese del gestore della Crisi, quantificate in € 5.392,40) l'attivo disponibile proveniente da entrate future, detratto quanto necessario per vivere quantificato in euro € 900,00 al mese, è costituito unicamente dal reddito da lavoro dipendente del sig. Gholamshahy Mohammad, pari ad euro € 650,00 mensili; lo stesso è, altresì, titolare di assegno mensile pensionistico ammontante a circa € 650,00 (cfr. all.ti 11 e 12 ricorso introduttivo), mentre gli altri componenti del nucleo familiare, composto oltre che dai ricorrenti anche dalle due figlie maggiorenni, non possono contribuire verosimilmente con apporti economici apprezzabili, atteso che la ricorrente, disoccupata, ha la mera aspettativa di trovare un lavoro stagionale nel periodo estivo, mentre, quanto alle figlie maggiorenni, la prima, Kiana Gholamshahy, nata il 13.03.1997, percepisce una modesta indennità mensile per la partecipazione ad un progetto formativo di tirocinio (cfr. doc. 3, allegato alla nota del 13.05.2024) e la seconda Tara Gholamshahy, nata il 29.07.1999, è studentessa universitaria fuori corso;

-la proposta prevede la risoluzione della crisi da sovraindebitamento con pagamenti ai creditori, in percentuale diversa in relazione alle diverse seguenti classi : Classe I: Pagamento integrale delle spese prededucibili: Compenso OCC (al netto degli acconti versati) € 5.392,40; Classe II: pagamento del creditore ipotecario in misura non inferiore al 52% circa del relativo credito di € 73.718,96, in n. 96 rate mensili di € 400,00 l'una, a decorrere dalla data del decreto di omologazione del piano per un totale di € 38.400,00 - Totale € 43.792,40;

-la proposta prevede, quindi : il pagamento, nella misura sopra indicata, dei creditori inclusi nelle due classi su descritte, nel termine massimo di anni otto dall'omologazione dell'accordo, destinando a loro favore la somma di € 3.000,00 in acconto delle spese prededuttive spettanti al Gestore della Crisi, contestualmente al decreto di omologazione del piano, e rinviando il saldo di € 2.392,40 al Gestore della Crisi al momento in cui la ricorrente percepirà le retribuzioni, in occasione del lavoro stagionale (e comunque non

oltre il termine massimo di otto anni dall'omologazione), nonché la complessiva somma di € 38.400,00 in pagamento del credito ipotecario vantato dalla GROGU SPV Srl, in 96 rate mensili di € 400,00 a decorrere dalla data del decreto di omologazione del piano; tutti i pagamenti verranno eseguiti a mezzo bonifico bancario dal conto corrente dedicato, che verrà aperto dai ricorrenti;

- l'alternativa liquidatoria, che consisterebbe nella vendita competitiva dell'immobile di proprietà dei ricorrenti, sarebbe più gravosa rispetto alla presente proposta, poiché è oltremodo verosimile che la vendita competitiva del cespite gravato da ipoteca a favore della GROGU SPV Srl, il cui valore di stima è pari a € 88.000,00, subirebbe verosimilmente tre ribassi del 25% ognuno, per realizzare il prezzo finale di € 37.125,00, inferiore alla somma offerta con la presente proposta, con aggravio di spese e oneri relativi all'esecuzione forzata;

preso atto

- pur nella non puntuale valutazione del Gestore della Crisi della sussistenza del merito creditizio, come indicato dall'art. 69, comma 3, CCII e diretto a verificare l'effettivo rispetto da parte dei creditori finanziari dei principi di cui all'art. 124-bis T.U.B., della maggiore convenienza ritenuta dal Gestore della Crisi rispetto all'alternativa liquidatoria, soprattutto in relazione alla consistenza del patrimonio dei ricorrenti ed alla più estesa durata del piano rispetto alla procedura liquidatoria;

P.Q.M

AMMETTE

la proposta ed il piano di ristrutturazione dei debiti proposti;

ORDINA

che la proposta, il piano, unitamente alla documentazione allegata, ed il presente decreto siano comunicati a cura del Gestore della Crisi, presso la residenza o la sede legale di ciascun creditore, alternativamente per telegramma, lettera raccomandata A/R, telefax, mail certificata entro trenta giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, con espresso avvertimento ai creditori di quanto previsto dall'art. 70, commi 2 e 3, CCII;

che la proposta e il presente decreto siano pubblicati sul sito del Tribunale www.tribunale.fermo.it a cura del medesimo Gestore della Crisi;

DISPONE

su richiesta dei ricorrenti e ai sensi dell'art. 70, comma 4, CCII, il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio dei consumatori sino alla data di conclusione del procedimento;

dispone, altresì, sino alla medesima data, il divieto a carico dei consumatori di compiere atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, se non preventivamente autorizzati da questo G.D.;

entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di venti giorni di cui all'art. 70, comma 3, CC.II il Gestore della Crisi, sentito il debitore, dovrà riferire a questo G.D. e proporre le modifiche al piano ritenute necessarie.

Ordina la comunicazione urgente ai ricorrenti e al Gestore della crisi, a cura della cancelleria.

Fermo, 03.02.2025

Il Giudice Designato
Dott.ssa Sara Marzialetti